

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1911

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BICCHIELLI

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di estensione alle vittime del dovere dei benefici concessi alle vittime del terrorismo

Presentata il 10 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di fornire una risposta alle richieste delle « vittime del dovere » e dei loro familiari che attendono ormai da oltre un decennio una soluzione definitiva agli ingenti sacrifici sopportati in termini di vite umane, di drammi personali e di sofferenze familiari.

Essa mira a eliminare l'ingiusta disparità, ancora esistente sotto il profilo della tutela assistenziale e previdenziale, tra coloro che hanno sacrificato la propria vita o integrità fisica come servitori dello Stato da un lato e le vittime del terrorismo dall'altro lato. Ad oggi, infatti, permane un'illogica disparità tra le diverse categorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico.

Nell'evoluzione normativa, infatti, la categoria originaria delle « vittime del dovere », istituita con il regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, convertito in legge 16

giugno 1927, n. 985, è stata dapprima affiancata, con la legge 13 agosto 1980, n. 466, dalle categorie di « vittime del terrorismo » e di « vittime della criminalità organizzata ». Successivamente, è stata addirittura sorpassata in termini di tutela dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Nonostante la legislazione di settore di rango primario abbia cercato di dare risposte concrete e diversificate rispetto alle numerose istanze di riconoscimento del merito di quanti hanno subito perdite per la difesa dello Stato, il risultato ottenuto è stato quello di creare una vera e propria stratificazione normativa, che ha condotto ad una classificazione delle vittime basata sulla tipologia del fenomeno criminoso all'origine dell'evento luttuoso o lesivo. La distinzione avviene, infatti, secondo categorie di criminali, cosicché gli uomini di Stato

che sacrificano le loro vite e la loro integrità per il bene della collettività sono attualmente tutelati in modo differente in base alla tipologia del criminale che hanno combattuto: questo genera un'evidente disuguaglianza e disparità di trattamento tra soggetti comunque riconducibili alla medesima sfera oggettiva di dolore, per aver subito danni, anche mortali, a causa di eventi delittuosi. Questa differenza di trattamento è in netto contrasto con i principi fondamentali del nostro impianto giuridico, ad iniziare dalla nostra Costituzione.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, superare le differenze esistenti tra le diverse categorie di vittime, prevedendo l'estensione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo a specifiche figure istituzionali – quali i magistrati o gli esponenti delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate – che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nello svolgimento di attività di pubblico soccorso, di tutela della pubblica incolumità o di contrasto della criminalità, di qualunque tipologia, senza alcuna distinzione.

Oggi un rappresentante delle istituzioni, se reso gravemente invalido da un atto terroristico, ha diritto al pensionamento immediato con un trattamento di quiescenza esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, a differenza di quanto accade nel caso in cui l'evento delittuoso o lesivo, produttivo di analoghe conseguenze psico-fisiche, sia arrecato da un qualsiasi delinquente o da un soggetto legato alla criminalità organizzata.

Il giudice o il militare, infatti, resi invalidi per mano criminale non possono ottenere l'incremento della retribuzione pensionabile della quota riconosciuta ai colleghi che si sono sacrificati nel contrasto alla criminalità terroristica. Inoltre, l'invalido riconosciuto come vittima del dovere e i familiari superstiti, sebbene ottengano la titolarità del diritto al beneficio degli assegni vitalizi, ricevono un importo inferiore a quello assegnato alle vittime del terrorismo, a causa delle interpretazioni restrittive della normativa vigente.

L'effetto immediato della proposta di legge è, in conclusione, quello di garantire ai rappresentanti delle istituzioni, resi gravemente invalidi, o ai congiunti dei caduti, colpiti da un atto delittuoso posto in essere da un soggetto legato alla criminalità organizzata o da un criminale comune, di poter avere lo stesso diritto riconosciuto al collega che, nelle medesime condizioni operative, venga colpito da un atto terroristico.

La presente proposta di legge è suddivisa in tre articoli.

L'articolo 1 estende espressamente alle vittime del dovere le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, contenute nella legge 3 agosto 2004, n. 206.

L'articolo 2 prevede l'estensione del conferimento onorario e la conseguente consegna della medaglia d'oro prevista per le vittime del terrorismo alla categoria delle vittime del dovere.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice nonché in favore delle vittime del dovere ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 2.

(Onorificenza di vittima del dovere)

1. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di « vittima del dovere » con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere o, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

3. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di

decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza del richiedente o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

